



COMUNE DI BARICELLA

Originariamente, l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 era così formulato: "chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le le liste elettorali del Comune".

Il nuovo comma 5 dell'articolo 51, come sostituito dall'art. 177, comma 5 del decreto legislativo n. 196 del 2003, esclude l'obbligatorietà, introducendo la discrezionalità dell'amministrazione, corrispondente alla verifica delle finalità elencate nella norma.

Infatti, nella nuova formulazione, il comma 5 così recita:

"Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socioassistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso".

La valutazione non potrà quindi essere effettuata in astratto, bensì in concreto, caso per caso. Ciò comporta lo svolgimento di un procedimento, volto appunto a:

- valutare che la finalità del trattamento per effettuare il quale si chiede il rilascio di copia delle liste elettorali rientri fra le finalità dell'art. 51 comma 5;
- valutare se tale finalità è conforme all'attività del richiedente (Circolare Ministero Interno n. 162/2006);
- valutare se la finalità/attività che il richiedente intende porre in essere sia sua propria (ossia non vi sia interposizione, cfr Circ. Ministero interno n. 162/2006 in merito al caso delle richieste avanzate da società di marketing).

La consultazione delle liste elettorali è sempre possibile, ai sensi del primo comma dell'art. 51 del D.P.R. 223/1987: "Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque".